



ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE AVENTE DIRITTO ALL'INDENNITA' TEMPORANEA DI MALATTIA

1. TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO

I certificati di malattia sono inviati telematicamente a cura del proprio medico curante. I propri certificati, e i relativi attestati, possono essere consultati dal sito www.inps.it. Si può accedere al servizio tramite un codice PIN (per visualizzare i certificati completi di diagnosi) o mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero di protocollo del certificato (per visualizzare gli attestati senza indicazione della diagnosi).

Solo nel caso di impossibilità del medico curante di provvedere all'invio telematico, il lavoratore, entro 2 giorni dal rilascio, deve trasmettere il certificato:

- **Solo al datore di lavoro** se non ha diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS (es: dipendente pubblico).
- **Al Datore di lavoro e all'INPS** se ha diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS.

2. FASCE ORARIE DI REPERIBILITA'

Durante il periodo di malattia il lavoratore deve rendersi reperibile per le visite di controllo richieste dal datore di lavoro o disposte da INPS.

Lavoratori del settore privato:

- **10.00-12.00** e **17.00-19.00** (anche giorni non lavorativi e festivi).

Lavoratori del settore pubblico:

- **09.00-13.00** e **15.00-18.00** (anche giorni non lavorativi e festivi).



Può essere autorizzato a non rispettare le fasce di reperibilità solo chi si trova in una delle seguenti condizioni:

- stati patologici connessi a situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%;
- patologie che richiedono terapie salvavita.

La condizione che ricorre deve però essere espressamente indicata dal curante nell'apposito campo del certificato.

3. CAMBIO DI INDIRIZZO DURANTE LA MALATTIA

Se il lavoratore, durante la malattia, ha una reperibilità diversa dall'indirizzo abituale, è tenuto a comunicarla al proprio datore di lavoro o all'amministrazione di appartenenza.

Se vuole comunicare il cambio di reperibilità anche all'INPS può inviare una mail alla casella della struttura provinciale competente con un preavviso di almeno un giorno lavorativo.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare:

medicolegale.ancona@inps.it;
medicolegale.ascolipiceno@inps.it;
medicolegale.fermo@inps.it;
medicolegale.macerata@inps.it;
medicolegale.pesaro@inps.it

4. GIUSTIFICAZIONI PER ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO

Le assenze a visita di controllo sono giustificabili in questi casi:



1. **Cause di forza maggiore** che determinano l'assoluta inevitabilità dell'assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.
2. **Situazione** che abbia reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale dell'assicurato altrove (improvviso ricovero di un familiare, convocazione da parte di pubblica autorità).
3. **Visita specialistica** che non può essere effettuata in ore diverse.
4. **Visita con carattere di urgenza** presso il proprio medico curante.

Nota bene: i motivi che hanno determinato l'urgenza devono essere attestati e chiaramente descritti dal medico curante. In ogni caso il giudizio sulla giustificabilità dell'assenza è di esclusiva competenza del Centro Medico Legale INPS.

La comunicazione preventiva del proprio allontanamento dal domicilio non impedisce l'effettuazione di un eventuale controllo e non vale a giustificare una eventuale assenza.

Per giustificare l'assenza il lavoratore dovrà produrre, solo se richiesto, una attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura presso cui è stato effettuato l'accertamento, con indicazione dell'orario di permanenza del paziente presso l'ambulatorio.

5. SANZIONI IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA A VISITA DI CONTROLLO

- **Prima assenza:** perdita dell'indennità per un massimo di



10 giorni;

- **Seconda assenza:** perdita del 50% dell'indennità per l'ulteriore periodo;
- **Terza assenza:** perdita totale dell'indennità dalla data dell'ultima visita.

Il lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo deve presentarsi alla visita ambulatoriale presso il Centro Medico Legale INPS di Ancona nel giorno e nell'ora indicati sull'invito lasciato dal medico fiscale, a meno che in quel giorno non abbia ripreso l'attività lavorativa.

Anche se in sede di visita ambulatoriale viene confermato lo stato di malattia del lavoratore, sarà comunque applicata la prevista sanzione in caso di ingiustificata assenza domiciliare.

L'eventuale ingiustificato ritardo nella presentazione a visita ambulatoriale comporterà al lavoratore l'applicazione di una sanzione economica.

Contro i provvedimenti sanzionatori dell'INPS si può presentare ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento.

6. SPOSTAMENTO ALL'ESTERO

Lo spostamento all'estero durante il periodo di malattia è consentito solo dietro autorizzazione rilasciata dall'INPS; il medico dell'Istituto valuterà la possibilità che il lavoratore riceva nel paese estero cure migliori, sempreché il viaggio da affrontare non comprometta lo stato di salute e/o ne ritardi la guarigione.